



Conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa: normativa attuale e ASPI

a cura di Elena Martina – Funzionario Inps in Torino*

L'art.1, co.2 lettera c) del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.181 definisce lo "stato di disoccupazione" come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Tale condizione deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. In particolare, la verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti sia sulla base delle comunicazioni fornite dai datori di lavoro o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, sia in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.

Lo stato di disoccupazione

Per quanto riguarda la **perdita dello stato di disoccupazione**, in base a quanto previsto dall'art.4 del citato decreto, essa si verifica in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art.3 e in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani³⁹, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni.

Lo stato di disoccupazione viene invece **conservato** nel caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Sempre il decreto prevede la **sospensione** dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

La determinazione del reddito minimo personale escluso da imposizione avviene in virtù dell'applicazione del meccanismo delle detrazioni di cui all'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi. I limiti sono da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale.

* Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.

³⁹ I "Giovani" sono definiti dal D.Lgs. n.297 del 19 dicembre 2002 come i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea.

Reddito minimo personale escluso da imposizione

Tipologia di reddito	Importo soglia annuo	Riferimento normativo
Reddito da lavoro autonomo	€ 4.800,00	art.13, co.5 DPR n.917/86
Reddito da lavoro dipendente	€ 8.000,00	art.13, co.1 DPR n.917/86
Reddito da lavoro assimilato al lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative)	€ 8.000,00	art.13, co.1 DPR n.917/86

Con il recente [messaggio n.10378 del 20 giugno 2012](#), in risposta a chi sollevava il problema se l'indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, l'Inps ha precisato che l'art.4 del D.Lgs. n.181/00 dà rilievo all'attività lavorativa *effettivamente* svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Pertanto il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione non concorre al superamento dell'importo "soglia", pur essendo un reddito fiscalmente imponibile.

Caso – Esempio di perdita dello stato di disoccupazione prima dell'ASPI

Nel caso in cui un lavoratore in mobilità o in CIGS venga assunto a tempo determinato, pur conservando l'iscrizione nelle liste di mobilità o il diritto alla CIGS (avendo adempiuto a quanto previsto dalla normativa), nel caso conseguisse un reddito annuo di € 10.000,00, in relazione a quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. n.181/00, perderebbe lo status di disoccupato. In conseguenza di ciò, il datore di lavoro che dovesse successivamente assumerlo non potrebbe fruire delle agevolazioni per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi ai sensi della Legge n.407/1990. Si ricorda che la competenza a certificare lo status di disoccupazione è attribuita (così come ha ribadito l'Inps nel messaggio n.10378/12) ai Centri per l'impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare.

Cosa cambia con l'ASPI

La Riforma del Lavoro, la Legge 28 giugno 2012, n.92 (S.O. n.136 alla Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2012), ha rivisto la disciplina dello svolgimento di attività lavorativa in riferimento alla nuova indennità ASPI. In particolare, art.2, co.15 della L. n.92/12 prevede che in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al co.1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art.9-bis, co.2, del D.L. n.510 del 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma (art. 2, comma 17), dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In questo caso l'Inps ridurrà il pagamento dell'importo di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Ai sensi dell'art.2, co.40 della L. n.92/12, la decadenza dalle indennità, oltre alle altre cause, avviene quando vi sia la perdita dello stato di disoccupazione ovvero quando vi sia l'inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di avvenuto inizio di tale attività.

L'art.4, co.33 della L. n.92/12 va a modificare il D.Lgs. n.181/00 che all'art.4 elencava i motivi della perdita dello stato di disoccupazione: ora prevede che non sia più conservato lo stato di disoccupazione se l'attività svolta assicura un reddito non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Nella tabella che segue vengono indicate le modifiche all'art.4 del D.Lgs. n.181/00.

Norma attualmente in vigore	Riforma del mercato del lavoro
Art. 4. Perdita dello stato di disoccupazione 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:	Invariato
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art.8, co.2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,n.468;	lettera a): abrogata
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art.3;	Invariato
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani , nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;	Soppressione di alcune parti. La lettera c) diventa: c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.	La lettera d) è sostituita dalla seguente: d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi

Con le modifiche non sembrerebbe più essere rilevante il reddito percepito, bensì il periodo di svolgimento di altra attività lavorativa. In tal caso, la prestazione potrebbe essere sospesa per un massimo di sei mesi, trascorsi i quali si perderebbe lo stato di disoccupazione.

Non è del tutto chiaro perché il co.17 dell'art.2 contenga ancora (in caso di svolgimento di attività autonoma) il riferimento a *un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione*, quando la lettera a) dell'art.4 del D.Lgs. n.181/00 che faceva riferimento a tale reddito soglia viene invece abrogata espressamente⁴⁰.

Esempio di perdita dello stato di disoccupazione con l'ASPI

Nell'esempio precedente relativo alla perdita dello stato di disoccupazione, con l'introduzione dell'ASPI, sembrerebbe non più essere rilevante il fatto che il lavoratore abbia percepito € 10.000,00 dall'attività lavorativa ai fini della perdita dello stato di disoccupazione. Sarebbe invece determinante il periodo di svolgimento di tale attività: sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

⁴⁰ Nella documentazione messa a disposizione dal Senato (documento LA0619 dossier1.pdf) è stato infatti inserito il seguente commento: *“La norma sembrerebbe sopprimere la possibilità di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma. Tale novella appare di difficile coordinamento con il precedente art.2, co.17 e 18, dove si fa riferimento allo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione: in tal caso il soggetto beneficiario informa l'Inps dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività e l'Istituto provvede, se il reddito è inferiore al limite, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati”.*